

Parte I - Le informazioni chiave per l'aderente

Scheda 'Presentazione' (in vigore dal 28/03/2024)

Premessa

Quale è l'obiettivo	PREVIDENZA COOPERATIVA è un fondo pensione negoziale finalizzato all'erogazione di una pensione complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. PREVIDENZA COOPERATIVA è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Come funziona	PREVIDENZA COOPERATIVA opera in regime di contribuzione definita: l'importo della tua pensione complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l'andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un'ottica di lungo periodo.
Come contribuire	Se aderisci a PREVIDENZA COOPERATIVA hai diritto ad avere un contributo del tuo datore di lavoro ma solo nel caso in cui versi al fondo pensione almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto, la tua posizione verrà alimentata dal tuo contributo , dal contributo dell'azienda e dal TFR futuro .
Quali prestazioni puoi ottenere	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RENDITA e/o CAPITALE – (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento; ▪ ANTICIPAZIONI – (fino al 75%) per <i>malattia</i>, in ogni momento; (fino al 75%) per <i>acquisto/ristrutturazione prima casa</i>, dopo 8 anni; (fino al 30%) per <i>altre cause</i>, dopo 8 anni; ▪ RISCATTO PARZIALE/TOTALE – per <i>perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso</i> – secondo le condizioni previste nello Statuto; ▪ RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA). ▪ PRESTAZIONI ACCESSORIE - copertura assicurativa in caso di invalidità permanente che comporti la cessazione del rapporto di lavoro e premorienza. Tale copertura assicurativa è finanziata da un contributo interamente a carico dell'impresa di appartenenza e opera automaticamente per tutti gli aderenti ai cui rapporti di lavoro trova applicazione il CCNL Servizi Ambientali.
Trasferimento	Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni momento per perdita dei requisiti di partecipazione).
I benefici fiscali	Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.





Consulta la Sezione 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.

Le opzioni di investimento

Puoi scegliere tra i seguenti 3 comparti:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	Sostenibilità (*)	ALTRE CARATTERISTICHE
SICURO	garantito	NO	<ul style="list-style-type: none"> • Comparto TFR per adesioni tacite • Comparto di default in caso di RITA • Comparto per adesioni contrattuali di iscritte/i con età maggiore o uguale a 55 anni al momento dell'adesione
BILANCIATO	obbligazionario misto	NO	<ul style="list-style-type: none"> • Comparto di default in caso di mancata indicazione nel modulo di adesione • Comparto per adesioni contrattuali di iscritte/i con età inferiore a 55 anni al momento dell'adesione





Il comparto è operativo da meno di 5 anni. Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione ⁽²⁾

MASCHIO

versam. iniziale annuo	età all'iscr.	anni di versam.	SICURO		BILANCIATO		DINAMICO	
			posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua
€ 2.500	30	37	€ 137.094,76	€ 5.418,96	€ 158.638,35	€ 6.270,52	€ 169.538,54	€ 6.701,37
	40	27	€ 89.872,72	€ 3.683,47	€ 99.986,72	€ 4.098,00	€ 104.919,76	€ 4.300,18
€ 5.000	30	37	€ 274.635,57	€ 10.855,55	€ 317.798,16	€ 12.561,64	€ 339.636,89	€ 13.424,87
	40	27	€ 180.051,77	€ 7.379,50	€ 200.316,40	€ 8.210,06	€ 210.200,42	€ 8.615,16

⁽²⁾ Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a 67 anni.

FEMMINA

versam. iniziale annuo	età all'iscr.	anni di versam.	SICURO		BILANCIATO		DINAMICO	
			posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua
€ 2.500	30	37	€ 137.094,76	€ 4.718,88	€ 158.638,35	€ 5.460,42	€ 169.538,54	€ 5.835,61
	40	27	€ 89.872,72	€ 3.199,39	€ 99.986,72	€ 3.559,44	€ 104.919,76	€ 3.735,06
€ 5.000	30	37	€ 274.635,57	€ 9.453,11	€ 317.798,16	€ 10.938,79	€ 339.636,89	€ 11.690,49
	40	27	€ 180.051,77	€ 6.409,69	€ 200.316,40	€ 7.131,10	€ 210.200,42	€ 7.482,96

⁽²⁾ Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a 67 anni.



AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né PREVIDENZA COOPERATIVA né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.



Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo (<https://www.previdenzacooperativa.it/documenti/>). Sul sito web di PREVIDENZA COOPERATIVA (www.previdenzacooperativa.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione.

L'adesione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione del Modulo di adesione da parte del Fondo. Entro 60 giorni dalla ricezione del Modulo di adesione, PREVIDENZA COOPERATIVA ti invierà



una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della partecipazione.

La sottoscrizione del Modulo non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR e agli aderenti contrattuali, cioè coloro che hanno aderito al Fondo per effetto del versamento del contributo contrattuale a carico del datore di lavoro: PREVIDENZA COOPERATIVA procede automaticamente all'iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questi casi la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'aderente l'esercizio delle scelte di sua competenza.

I rapporti con gli aderenti

PREVIDENZA COOPERATIVA ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (**Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo**) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.

PREVIDENZA COOPERATIVA mette inoltre a tua disposizione, nell'**area riservata** del sito *web* (accessibile solo da te), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.

In caso di necessità, puoi contattare PREVIDENZA COOPERATIVA telefonicamente, via *e-mail* (anche PEC) o posta ordinaria.

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA devono essere presentati in forma scritta. Trovi i contatti nell'intestazione di questa Scheda.



Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP (www.covip.it).

Dove trovare ulteriori informazioni

Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II 'Le informazioni integrative'**, della Nota informativa;
- lo **Statuto**, che contiene le regole di partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del fondo;
- il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni** e il **Documento sulle rendite**, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di PREVIDENZA COOPERATIVA.
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di governo, ecc.).



Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'area pubblica del sito web (www.previdenzacooperativa.it). È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.



Previdenza Cooperativa

Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione dei Lavoratori, Soci e Dipendenti, delle Imprese Cooperative e per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 170
Istituito in Italia



Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 -
00161 Roma



T +39 0422/17.45.957 (*contact center*)

T +39 06/44.29.29.94

F +39 06/44.26.19.33



info@previdenzacooperativa.it

previdenzacooperativa@pec.it



www.previdenzacooperativa.it

Nota informativa

(depositata presso la Covip il 28/03/2024)

Parte I - Le informazioni chiave per l'aderente

PREVIDENZA COOPERATIVA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I costi' (in vigore dal 28/03/2024)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a PREVIDENZA COOPERATIVA, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo ⁽¹⁾

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> Spese di adesione 	<p>Nessun onere a carico lavoratore. A carico datore di lavoro: € 10 una tantum per ciascun iscritto (esplicito, tacito, contrattuale)</p>
<ul style="list-style-type: none"> Spese da sostenere durante la fase di accumulo: 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Direttamente a carico dell'aderente 	<p>€ 12 prelevate dal primo versamento di ciascun anno. In assenza di contribuzione nell'anno, il prelievo avviene con l'annullamento di quote con NAV 30/11. In</p>

	assenza di contribuzione nell'anno, tale importo viene prelevato anche nel caso di conversione dell'intera posizione in RITA.
<ul style="list-style-type: none"> - Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate trimestralmente con calcolo mensile dei ratei): <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Sicuro</i> 0,55% del patrimonio su base annua ✓ <i>Bilanciato</i> 0,21% del patrimonio su base annua ✓ <i>Dinamico</i> 0,19% del patrimonio su base annua 	
AVVERTENZA	
Le commissioni di incentivo, laddove corrisposte ai gestori, fanno aumentare gli oneri indirettamente a carico dell'aderente. Le commissioni di incentivo sono pari a:	
- COMPARTI BILANCIATO - gestione indiretta E DINAMICO: prevedono una commissione di incentivo calcolata in ragione della differenza fra il risultato della gestione, al netto delle commissioni fisse di gestione, e l'andamento del parametro di riferimento/obiettivo di rendimento; viene liquidata, se dovuta, alla scadenza della Convenzione, solo nel caso di un risultato di gestione superiore al parametro di riferimento realizzato con riferimento all'intero arco temporale del mandato. In caso di rendimento positivo del parametro di riferimento, l'aliquota di computo della commissione di incentivo sarà pari al 10%; in caso di rendimento negativo del parametro di riferimento, l'aliquota di computo della commissione di incentivo sarà pari al 5%. La commissione di incentivo massima che può essere liquidata è pari alla somma delle commissioni di gestione pagate nel corso della durata della Convenzione.	
- COMPARTO BILANCIATO - gestione DIRETTA: le commissioni relative ai FIA FoF PDI e PEI sono state computate ipotizzando l'impiego complessivo delle risorse impegnate (commitment) considerando sia le commissioni di gestione (management fees) che le commissioni relative ai Fondi investiti e presenti in portafoglio. FoF PDI: prevede una commissione di performance, legata al superamento di un rendimento preferenziale minimo per l'investitore (IRR 3%). FOF PEI: una commissione di performance, legata al superamento di un rendimento preferenziale minimo per l'investitore (IRR 6,5%).	
Per una valutazione dell'impatto passato delle commissioni di risultato si rinvia alla lettura dell'andamento del Total Expense Rate T.E.R. nella Parte II - Le informazioni integrative alla sezione 'I comparti. Andamento passato'.	
<ul style="list-style-type: none"> • Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione): 	
- Anticipazione	€ 15
- Trasferimento - non viene prelevata alcuna spesa nel caso di trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione a Previdenza Cooperativa	€ 10
- Riscatto	€ 15
- Prestazione pensionistica complementare	non previste
- Riallocazione della posizione individuale	non previste
- Riallocazione del flusso contributivo	non previste
- Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	non previste
- Gestione di prestazione gravata da cessione del quinto dello stipendio e/o delegazione di pagamento	€ 25
Alle prerogative individuali esercitate accedendo all'AREA RISERVATA AGLI ISCRITTI tramite SPID di livello 2 non sarà applicata alcuna spesa.	
- Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria	€ 5,00 mensili, di cui € 0,10 a copertura delle spese amministrative del Fondo, ad esclusivo carico del datore di lavoro, per tutti gli aderenti cui si applica il CCNL Servizi Ambientali.
<p>⁽¹⁾ Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire un'indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Laddove non ripartite nell'esercizio, le stesse vengono riscontate a esercizi successivi per le finalità indicate nella Nota Integrativa al Bilancio, cui si rinvia.</p>	



L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di PREVIDENZA COOPERATIVA, è riportato, per ciascun comparto, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.



Per saperne di più, consulta il riquadro 'L'indicatore sintetico dei costi' della Guida introduttiva alla previdenza complementare, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).



AVVERTENZA: È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
• Sicuro	1,04%	0,76%	0,67%	0,60%
• Bilanciato	0,68%	0,40%	0,31%	0,24%
• Dinamico	0,66%	0,38%	0,29%	0,22%




AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di PREVIDENZA COOPERATIVA è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di PREVIDENZA COOPERATIVA è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.



La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari per valutarne l'onerosità (www.covip.it).



I costi nella fase di erogazione

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione. Previdenza Cooperativa ha a tal fine sottoscritto due convenzioni con le seguenti compagnie assicurative:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., con scadenza il 30/06/2025:

- i coefficienti di conversione in rendita sono comprensivi di un caricamento per spese implicito pari a 1,30%;
- a ogni ricorrenza annuale la rata di rendita di rendita viene rivalutata: la misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari allo 0,9%.

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. e INA ASSITALIA S.p.A., costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) rappresentato da Assicurazioni Generali S.p.A., con scadenza il 17/03/2029:

- un caricamento pari allo 1,48% del premio unico iniziale;
- a ogni ricorrenza annuale la rata di rendita di rendita viene rivalutata: la misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari allo 0,55%.



Per saperne di più, consulta il Documento sulle rendite disponibile sul sito web www.previdenzacooperativa.it





Previdenza Cooperativa

Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione dei Lavoratori, Soci e Dipendenti, delle Imprese Cooperative e per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 170
Istituito in Italia



Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 -
00161 Roma



T +39 0422/17.45.957 (*contact center*)

T +39 06/44.29.29.94

F +39 06/44.26.19.33



info@previdenzacooperativa.it

previdenzacooperativa@pec.it



www.previdenzacooperativa.it

Nota informativa

(depositata presso la Covip il 28/03/2024)

Parte I - Le informazioni chiave per l'aderente

PREVIDENZA COOPERATIVA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 28/03/2024)

Fonte istitutiva:

1. le delibere di promozione degli accordi fra soci lavoratori assunte da Confcooperative nelle date 21/10/97, 29/04/98 e 24/01/2007, da Legacoop nelle date 18/02/98 e 14/12/2006, da A.G.C.I. nelle date 26/02/98 e 04/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
2. l'Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione fra Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil sottoscritto il 21/02/2017 e l'adesione dell'Uncem con la delibera della Giunta esecutiva del 15/05/2017 e del Consiglio Nazionale di Federforeste del 29/11/2017; l'Accordo Intercategoriale del 18/10/2017 sottoscritto dalle associazioni cooperative nazionali riconosciute A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop, unitamente alle loro Associazioni o Federazioni di settore e dalle Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cisl., Uil unitamente alle loro Federazioni di categoria;
3. i contratti e gli accordi collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni o Federazioni di settore di Agci, Confcooperative, Legacoop e dalle Federazioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil; rientra in tale ambito il CCNL per i Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative e l'Accordo in materia di previdenza complementare del 10/11/2020 sottoscritto tra la Lega Regionale delle Cooperative dell'Emilia Romagna e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna e il Coordinamento Sindacale Unitario dei Dirigenti di Impresa Cooperativa CGIL, CISL, UIL, l'Accordo in materia di previdenza complementare del 16/11/2020 sottoscritto tra



l'Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti (ANCD) e i Rappresentanti del Coordinamento dei Dirigenti ed i Quadri delle strutture sindacali, dei Dirigenti delle aziende di distribuzione o commercializzazione della cooperazione fra dettaglianti e delle aziende di distribuzione e commercializzazione di altri settori, l'Accordo in materia di previdenza complementare del 23/11/2020 sottoscritto tra l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (ANCC) e l'Associazione Italiana Dirigenti di Cooperative di Consumatori;

5. i regolamenti e le delibere adottate ovvero gli accordi sottoscritti, per i propri dipendenti, dalle Centrali Cooperative Agci, Confcooperative, Legacoop, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cisl, Uil, dalle loro Federazioni di categoria e dalle società e dagli enti promossi o costituiti dalle medesime Centrali Cooperative, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle medesime Organizzazioni Sindacali, dalle loro Federazioni di categoria;

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale prevista dai CCNL che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, la quale si realizza per effetto del versamento al Fondo del contributo contrattuale stabilito in detti CCNL;

Destinatari:

- a) i soci lavoratori delle cooperative di lavoro. Per soci lavoratori s'intendono i soci con rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Per cooperative di lavoro s'intendono, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- b) i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative, unitamente ai lavoratori dipendenti dei settori affini così come disciplinati dai CCNL che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare;
- c) i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle imprese cooperative;
- d) i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle imprese cooperative o consorzi;
- e) i lavoratori dipendenti a cui si applicano i contratti e gli accordi collettivi stipulati dalle Centrali e Associazioni o Federazioni Cooperative di settore e dalle Organizzazioni Sindacali di Cgil, Cisl, Uil che indicano Previdenza Cooperativa come soggetto attuatore della forma di previdenza complementare istituita;
- f) i lavoratori dipendenti in distacco per mandato amministrativo ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs 267/2000, se precedentemente già iscritti;
- g) i familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 TUIR, di lavoratori iscritti al Fondo e i soggetti fiscalmente a carico dei beneficiari;
- h) i lavoratori dipendenti delle associazioni cooperative A.G.C.I., Legacoop, Confcooperative, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali e delle società e degli enti da esse promossi e controllati la cui attività sia strettamente connessa e affine a quella istituzionale dell'organizzazione promotrice;
- i) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali e delle società e degli enti da esse promossi e controllati la cui attività sia strettamente connessa a quella istituzionale dell'organizzazione promotrice;
- j) i lavoratori in distacco presso le Organizzazioni Sindacali e le strutture associative cooperative ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali;
- k) i lavoratori delle imprese sociali aderenti alle fonti istitutive.



- l) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, si definiscono destinatari i titolari di uno qualsiasi dei rapporti di lavoro previsti dalla legislazione vigente all'atto dell'iscrizione. I contratti a tempo determinato devono avere una durata pari o superiore ai tre mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Contribuzione:

Per i soci lavoratori la contribuzione è dovuta nelle misure stabilite nel Regolamento previsto dall'art. 6 della Legge 142/01 e s.m.i. o in apposite delibere dell'assemblea dei soci della cooperativa. Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato la contribuzione è definita in misura complessivamente non inferiore a quella prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) a cui si fa riferimento nelle cooperative medesime.

Per i lavoratori dipendenti la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da specifici accordi sindacali, ovvero da regolamenti nonché dall'Accordo Intercategoriale del 6 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Cooperative firmatarie, comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da esse promossi o controllati, la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da apposite delibere, ovvero da regolamenti, ovvero da specifici accordi.

L'obbligo della contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore in presenza dei requisiti di partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo.

I soggetti fiscalmente a carico possono fissare liberamente la misura della contribuzione a proprio carico. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata o mediante versamenti diretti ovvero mediante versamenti indiretti, effettuati cioè per il tramite dell'azienda.

Le informazioni contenute nella presente Sezione in ordine alla misura della contribuzione hanno un mero scopo esemplificativo e non impegnano in alcun modo il Fondo. Tali informazioni non sono intese ad interpretare né a sostituire, anche parzialmente, le disposizioni contenute nei contratti e accordi collettivi tempo per tempo in vigore, che rappresentano l'unica base giuridica vincolante.

CCNL per i Dipendenti da Imprese della Distribuzione Cooperativa

	Quota TFR	Contributo		Periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% (2)	0,55%	1,55%	

(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.



CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni

	Quota TFR	Contributo		Periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro (3)	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,00%	1,00%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (2)	1,00%	1,00%	

(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.

(3) Misura valida nel periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 2014 (1,2% in precedenza).

CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria, sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni

	Quota TFR	Contributo		Periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro (3)	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,00%	1,50%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (2)	1,00%	1,50%	

(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.

(3) Misura valida nel periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 2011 (1,0% in precedenza).

CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni

	Quota TFR	Contributo (*)		Periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro (3)	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,00%	1,20%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (2)	1,00%	1,20%	



⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

⁽²⁾ Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l'intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.

⁽³⁾ Misura valida nel periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 2008 (1,1% in precedenza).

⁽⁴⁾ Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli, il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e il CCNL per gli addetti alla trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari, l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente

Relativamente ai **CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria**, sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e relativamente ai **CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari**, sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, si riporta il riepilogo relativo alla contribuzione applicata:

Lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria

	Quota TFR	Contributo (*)		Periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro (3)	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,00%	1,20%	I contributi sono versati di norma con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	28,94% (2)	1,00%	1,20%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

⁽²⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.

N.B.: Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, e il CCNL per gli addetti alla trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari, l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Per quanto riguarda, invece, i **CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli** sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si riassume quanto segue:

Lavoratori dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli

	Quota TFR	Contributo (*)		Periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro (3)	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,00%	1,50%	I contributi sono versati di norma con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	28,94% (2)	1,00%	1,50%	



⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

⁽²⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.

N.B.: Per gli impiegati e i dirigenti a cui si applica il CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli, l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l'ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative

	Quota TFR	Contributo (*)		Periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro (2)	
Dirigenti occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,00%	6,00% 9,00%	I contributi e il TFR sono versati di norma con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Dirigenti già occupati al 28.04.1993	50% (3)	1,00%	6,00% 9,00%	
Dirigenti già occupati e già iscritti alla previdenza complementare al 28.04.1993	0-50-100% (4)	1,00%	6,00% 9,00%	

⁽¹⁾ In percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR e fino al massimale di € 100.000,00 annui

⁽²⁾ La misura dipende dalle previsioni che trovano applicazione nei settori. La misura del 9% è in percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR e fino al massimale di € 191.000,00 annui.

⁽³⁾ Il dirigente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intera quota del TFR.

⁽⁴⁾ Il dirigente può scegliere di non versare il TFR maturato, versare il 50%, versare il 100% del TFR

CCNL	Lav.	Az.	TFR
AGRICOLO, FORESTALI	1	1,5	2
AGROINDUSTRIA, ALIMENTARISTI, PANIFICAZIONE	1	1,2	2
ASSICOOP (Cooperative)	1	2,5	1,23
AUTOFERROTRANVIARI	2	2	2,28
AUTONOLEGGIO (Ausitra Enat)	1	1	2
CALZATURIERI, GIOCATTOLE (Industria)	1,5	1,5	1,86
SPAZZOLE (Industria)	1,5	1,5	1,86
CALZATURIERI, GIOCATTOLE PELLI, TESSILI ABB. (PMI)	1,5	1,5	2
CARTARIE CARTOTECNICHE (Industria, PMI)	1,2	1,2	2
CERAMICA (Industria)	1,4	1,9*	2,28*
CHIMICO, FARMACEUTICO E AFFINI (Industria)	1,2	2,1	2,28*
COMMERCIO TERZIARIO (Confcommercio)	0,55	1,55	3,45
CULTURA E SPETTACOLO	1	1	2
DIRIGENTI COOPERATIVI	1	6-9	3,45
DISTRIBUZIONE (Cooperative)	0,55	1,55	3,45
EDILI E AFFINI (Cooperative)	1,1	1,1	1,24
GOMMA PLASTICA (Industria)	1,26	1,26	2,28*



GRAFICI E EDITORIA (INDUSTRIA E PMI)	1,2	1,2	2
IGIENE AMBIENTALE	1,3	2,033	2
LAPIDEI (Industria)	1,3	1,8	2,76
LEGNO ARREDAMENTO (Industria)	1,3	1,9	2,073
LATERIZI E MANUFATTI (Industria)	1,5	1,6	2,76
METALMECCANICI (Cooperative)	1,2	2	2,76
MULTISERVIZI (Cooperative, Industria)	1	1	1
ORMEGGIATORI e BARCAIOLI (Cooperative)	2	2	3,45
OBIETTIVO LAVORO SPA	0,55	1,5	3,45
PELLI E SUCCEDANEI (Industria)	1,5	1,5	2
PESCA (non imbarcati)	1	1,5	2
PESCA COOPERATIVA	1,5	1,5	3
TAXI (COOPERATIVE)	1	1	2,67
TRASPORTO MERCI (Cooperative e altri)	1	1	1
TURISMO MENSE (Confcommercio)	0,55	0,55	3,45
SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI (Confcommercio)	1,3	2,033	2
SOCIALI (Cooperative)	1	1,5	1.80
VETRO (Industria)	1,4	1,4	2,28
VIGILANZA PRIVATA (Coop.ve, Ind., Comm.)	0,5	0,5	3,45

A partire dal 1° gennaio 2024, per un periodo sperimentale di tre anni, per gli **operai e apprendisti operai** il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto CCNL edili-cooperative, per i già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo al Fondo, il 70% delle risorse del fondo Nazionale Prepensionamento accantonate presso la Commissione Nazionale Casse Edili (in breve: CNCE) al 31/12/2023, è destinato all'incremento di un contributo pari all'1% della retribuzione lorda mensile.

<i>Principali Regolamenti Interni</i>	<i>Lav.</i>	<i>Az.</i>	<i>TFR</i>
CGIL	1	2	2,48
UIL	1	1	1,24
UGL	1	1	-

NOTE

TFR: riportata aliquota contributiva minima di prelievo dal TFR maturando per lavoratori ante 29 aprile 1993 che possono anche scegliere di versare l'intero TFR maturando. Si ricorda che i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 versano l'intero TFR maturando.

* Misura minima, possibile scegliere il 2,28% o 3,45% o 5,18% o 6,91% della retribuzione utile al calcolo del TFR, pari al 33% o 50% o 75% o 100% del TFR maturando.

Per gli **aderenti contrattuali** la contribuzione al Fondo è attuata tramite il versamento di un contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro secondo le previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, in favore di tutti i lavoratori ai quali si applicano i medesimi contratti.



Tabella riepilogativa dei contributi contrattuali

Settore	Contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro
CCNL edilizia cooperativa	Importo mensile che varia da 10 a 25 euro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento
CCNL Igiene Ambientale ¹	Importo mensile di 10 euro Importo mensile di 5 euro, ad esclusivo carico del datore di lavoro, per le prestazioni accessorie per invalidità e premorienza ²
CCNL per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi	Importo mensile di 12 euro

ATTENZIONE: per avere certezza della misura delle contribuzioni tempo per tempo in vigore si ricorda di controllare sempre la fonte istitutiva: il contratto collettivo nazionale di lavoro, gli eventuali accordi collettivi integrativi o il regolamento applicato.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVIDENZA COOPERATIVA nella SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative').

¹ Si rinvia all'Avviso comune CCNL Servizi Ambientali del 18 giugno 2018 siglato tra Agci Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e Fp Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, che indica Previdenza Cooperativa quale forma pensionistica di riferimento per i lavoratori, soci e dipendenti, delle imprese cooperative del settore.

² A partire dal 1° gennaio 2023 contributo in cifra fissa per prestazioni accessorie a carico del datore di lavoro per i soli aderenti ai cui rapporti di lavoro trova applicazione il CCNL Servizi Ambientali.

